

Utilizzo del cronotachigrafo sui mezzi spartineve

Il CELVA ha ricevuto, in data 6 dicembre 2013, un quesito da parte di alcuni Amministratori comunali relativamente all'obbligo e ai termini di utilizzo del cronotachigrafo sui mezzi spartineve.

Il Consorzio ha presentato il quesito all'Ufficio della motorizzazione di Aosta, che ha fornito la seguente risposta:

*Il Regolamento CE 561/2006 (normativa sui tempi di guida/cronotachigrafo) non si applica ai veicoli di **velocità massima autorizzata non superiore ai 40 km/h** (art 3, comma b). I mezzi spazzaneve, siano essi macchine operatrici o veicoli dotati di lama spazzaneve, nell'operare con la lama su strada pubblica sono limitati ad una velocità massima di 40 km/h (per immatricolazione o carta di circolazione). Quando il veicolo non opera con la lama spazzaneve esso risponde direttamente alla normativa di riferimento per la categoria cui appartiene. Un autocarro munito di lama, ad esempio, nel recarsi su rete stradale all'area di lavoro, deve avere il cronotachigrafo funzionante.*

Per quanto riguarda le imprese operanti sul territorio, devono poter dimostrare agli organi di controllo stradale che i veicoli soggetti a controllo lavorano secondo uno specifico mandato dell'ente cui appartengono le strade.

Nello specifico, si riporta sotto l'elenco delle esenzioni permanenti dall'applicazione delle disposizioni UE, così come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006

Se impegnati nell'effettuazione di trasporti su strada esclusivamente nel territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 i conducenti di:

- veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente;
- veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa;
- veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
- veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;
- veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di nove posti, compresi gli scuolabus e i miniscuolabus, il cui percorso non supera i 50 km;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- **veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 km/h;**
- veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni;
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma dell'art. 60 CDS e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.